

CONCORSI PUBBLICI: è legittimo per i partecipanti accedere alla documentazione relativa agli altri candidati, tranne per casi eccezionali

SENTENZA DEL TAR TOSCANA – SEZ. I – DEL 29 APRILE 2020, N. 518

Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Un candidato partecipante ad una procedura selettiva pubblica indetta da una Pubblica amministrazione ed inserito al 9° posto nella graduatoria di merito ha inoltrato alla stessa amministrazione un'istanza di accesso avente ad oggetto tutti gli atti relativi alla graduatoria ed in particolare i verbali con allegati i criteri di valutazione dei titoli ed ogni altro documento utile per le opportune controdeduzioni.

La pubblica amministrazione ha trasmesso il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, mentre ha negato l'accesso della documentazione presentata dagli altri candidati, precisando che per accedere agli atti che non riguardano il richiedente l'accesso sarebbe stata necessaria una richiesta legale che motivi adeguatamente la stessa dal punto di vista giuridico.

Il predetto candidato si è allora rivolto al TAR Toscana, sostenendo l'illegittimità del parziale diniego, in quanto l'aver partecipato al concorso e l'essere risultato idoneo allo stesso, integrerebbe una situazione giuridicamente rilevante, tale da determinare il venire in essere di un interesse del ricorrente ad estrarre copia del fascicolo titoli presentati da ciascun candidato risultato idoneo.

Si è costituita in giudizio la Pubblica amministrazione eccependo che la documentazione relativa ai titoli non può essere estesa al ricorrente, non essendo evincibili le ragioni alla base dell'istanza.

Il TAR Toscana ha evidenziato che il diniego opposto dalla pubblica amministrazione risulta evidentemente illegittimo laddove si consideri che la fattispecie in esame (accesso agli atti dei terzi in una procedura concorsuale) non rientra nelle ipotesi in cui l'art. 24 l. 241/1990, nella parte in cui detta disposizione disciplina la non ostensibilità della documentazione in possesso dell'amministrazione. Un principio generale del nostro ordinamento, così come declinato dal comma 7 dello stesso art. 24, prevede invece che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Ed infatti un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato come possa essere sottratta all'accesso la documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici, solo fino all'esaurimento delle procedure concorsuali, risultando ostensibile una volta esaurita la procedura.

Diverse pronunce hanno confermato che "in materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza...."

In conclusione il TAR Toscana, con sentenza del 29.4.2020, n. 518, ha accolto il ricorso, accertando per l'effetto il diritto all'ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente ed intimando quindi l'amministrazione nel procedere entro trenta giorni all'ostensione al predetto della documentazione riferita ai titoli oggetto di valutazione.